

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

stificativi, verificati i quali, il Governo rilascerà il loro decreto di conferma.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel passaggio dall'antica alla nuova legislazione, si è riconosciuta la necessità di fare una specie d'inventario di tutti i notai i quali nel sistema nuovo si dovranno considerare come ammessi all'esercizio della professione. Sta bene che per tutti quelli che sono già in esercizio, questa formalità può considerarsi come atto che non è di stretta necessità, ma è cosa utile perchè giova ai notai i quali fanno conoscere il diritto che hanno di continuare nell'esercizio della loro professione; e giova al pubblico, inquantochè si potranno formare esattamente i ruoli dei notai che secondo la legge nuova sono ammessi all'esercizio della professione; i quali ruoli debbono servire per la formazione del collegio notarile. In questo senso è stata scritta la disposizione che venne già approvata dalla Camera. Parmi che questa dichiarazione possa bastare a soddisfare l'onorevole Sorrentino.

SORRENTINO. Siamo d'accordo con l'onorevole ministro, il nostro concetto è lo stesso. Io desidero che si faccia questo inventario; ma quello che vorrei espresso chiaramente nella legge è che i diritti certi, indiscutibili, siano rispettati; perchè in qualche regione d'Italia ci può essere stata una nomina di notaio diversa da quella fatta in un'altra; e volete mettermi in dubbio se possa essere ascritto o non ascritto, obbligarmi a raccogliere tutti i miei documenti, quando la mia legittimità è già riconosciuta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole deputato a riflettere che il mantenimento del diritto del notaio di continuare ad esercitare la professione, è riconosciuto nell'articolo 135 dove è detto:

« Sono conservati tutti i notai che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero. »

Quindi questo diritto non può andare soggetto a nessuna contestazione; si tratta soltanto di farlo riconoscere dall'autorità, ed a questo scopo è diretta la disposizione dell'articolo 138.

Parmi dunque che la disposizione possa essere ammessa senza temere di ledere nessun diritto dei notai, che ora sono nell'esercizio legittimo della loro professione.

(Sono approvati i seguenti articoli:)

« Art. 139. Il tribunale, presa ad esame la domanda coi documenti presentati, emetterà il suo avviso, sentito il pubblico Ministero, e, qualora trovi necessaria la presentazione di altri documenti, fisserà al notaio un termine per presentarli.

« L'avviso del tribunale sarà dal cancelliere trasmesso colla domanda e coi relativi documenti alla Corte d'appello, la quale darà il suo parere, sentito il procuratore generale.

« Questi trasmetterà tutte le carte al ministro di grazia e giustizia.

« Art. 140. Nel decreto di conferma sarà indicato il tempo in cui il notaio fu ammesso all'esercizio e nel caso espresso dal primo capoverso dell'articolo 138 sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

« Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'articolo 134, rimanesse vacante nella giurisdizione di un tribunale civile qualche posto di notaio, giusta il numero stabilito dal reale decreto accennato nell'articolo 4, avrà luogo il concorso.

« Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.

« Art. 141. Nei due mesi dalla installazione del Consiglio notarile, il notaio deve adempiere a quanto è prescritto dall'articolo 15 riguardo alla firma, al sigillo e all'iscrizione sul ruolo dei notari.

« Il notaio, finchè non ha ricevuto il nuovo sigillo, continuerà ad usare quello che già ritiene.

« Art. 142. Coloro che hanno compiuto il corso di studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel notariato, ed hanno cominciata e continuata regolarmente la pratica notarile sotto le stesse leggi, saranno ammessi, al termine della medesima, all'esame d'idoneità, ancorchè non avessero fatto gli studi e conseguita la laurea, a sensi del numero 3 dell'articolo 5.

« Quelli tra essi che fossero già stati dichiarati idonei all'esercizio del notariato, secondo le leggi anteriori, potranno senz'altro concorrere a posti vacanti. »

VILLA-PERNICE, relatore. Qui deve dirsi: « non avessero fatto gli studi e sostenuto gli esami prescritti dai numeri 3 e 6 dell'articolo 5, » coerentemente alle decisioni della Camera.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 142 così redatto:

« Coloro che hanno compiuto il corso di studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel notariato, ed hanno cominciata e continuata regolarmente la pratica notarile sotto le stesse leggi, saranno ammessi, al termine della medesima, all'esame d'idoneità, ancorchè non avessero fatto gli studi, e sostenuti gli esami prescritti nei numeri 3 e 6 dell'articolo 5.

« Quelli tra essi che fossero già stati dichiarati idonei all'esercizio del notariato, secondo le leggi